



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**BANDO INTEGRALE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA
COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA**
(L.P. 10/9/1993, n.26 e ss.mm.)

Prot. n. S153/2011/340296 /3.5/670-11

Data di pubblicazione: 7 giugno 2011

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 8 settembre 2011

PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELL'APPALTO

La **Provincia Autonoma di Trento** – Agenzia per i servizi - Ufficio Gestione gare - Via Dogana 8, Trento, telefono 0461/496444, fax 0461/496422, intende appaltare, a mezzo di procedura aperta, i seguenti lavori: **“LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER (P. ED. 2035 CC TRENTO)”**

La **Provincia Autonoma di Trento** - Agenzia per i Servizi indice la presente procedura di gara su delega dell'Opera Universitaria di Trento ai sensi della convenzione n. 25 d.d. 26 novembre 2009.

Il contratto d'appalto sarà stipulato dall'impresa con l'Opera Universitaria di Trento.

1 Descrizione dell'opera: lavori di costruzione della nuova residenza universitaria Mayer (p.ed. 2035 cc Trento)

2 Luogo di esecuzione dei lavori: Trento (TN)

3 Caratteristiche generali dell'opera e natura delle prestazioni: trattasi della costruzione di una residenza universitaria con circa 130 posti letto in stanze singole o doppie, ognuna dotata di servizio igienico nonché di una serie di spazi comuni. La residenza prevede un piano interrato, destinato a garage e locali di servizio, realizzato con struttura in c.a., e di 5 piani fuori terra con struttura portante in pannelli di legno X-LAM. Fa parte della residenza anche un volume collegato alle residenze, su due piani, anch'esso con struttura portante in legno e acciaio, che contiene, su due piani, delle aree a destinazione pubblica. La copertura è piana, a tetto verde estensivo: in copertura sono previsti locali per l'alloggiamento degli impianti e pannelli fotovoltaici e solare-termici. Le partizioni interne sono per la quasi totalità in cartongesso. I due vani-scala e ascensore sono previsti con strutture portanti in c.a.

4 Termine di esecuzione dei lavori: 770 giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori. Tali termini sono oggetto di possibile riduzione da parte del concorrente in sede di gara (elemento di valutazione A7) fino a un massimo di riduzione di 120 giorni. Ex art. 10 del Capitolato speciale d'appalto — parte amministrativa: "(..) *Nel tempo contrattuale sono compresi le ferie contrattuali ed i giorni di andamento stagionale sfavorevole, questi ultimi quantificati in complessivi giorni 90. Oltre al termine di esecuzione dei lavori sono fissate le seguenti scadenze intermedie:*

giorni 210 naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori di realizzazione delle strutture in elevazione in conglomerato cementizio armato (...)

giorni 330 naturali consecutivi per il completamento della struttura in legno (...)"

5 I lavori sono finanziati nel seguente modo: risorse di Bilancio dell'Opera Universitaria con cofinanziamento statale da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (v. deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Opera Universitaria n. 36 d.d. 20 dicembre 2010)

6 I pagamenti avverranno con le modalità di cui all'art. 17 del Capitolato Speciale d'appalto.

7 Importo complessivo di appalto: EURO 11.512.703,52.- di cui:

a) EURO 11.369.702,38.- per lavorazioni soggette a ribasso.

b) EURO 143.001,14.- per oneri non soggetti a ribasso d'appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza;

8 Classificazione dei lavori:

Categoria Prevalente: OG01 (edifici civili e industriali) per **EURO 3.565.316,67.-** di cui:

a) EURO 3.512.786,18.- per lavorazioni soggette a ribasso;

b) EURO 52.530,49.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Nella categoria prevalente sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione (Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.):

- opere: impianti elettromeccanici trasportatori (**OS04**) per **EURO 123.010,00.-** di cui:

a) EURO 122.800,00.- per lavorazioni soggette a ribasso;

b) EURO 210,00.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Voci dalla n. 219 alla n. 220 della lista delle categorie.

Qualora il concorrente non sia in possesso della speciale abilitazione richiesta dalla legge o di attestazione S.O.A. nella categoria specializzata di riferimento, è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, **pena l'esclusione**.

Categorie Scorporabili o Subappaltabili:

- Cat. **OS06** (finiture di opere generali) per **EURO 2.694.899,01.-** di cui:

a) EURO 2.693.639,01.- per lavorazioni soggette a ribasso;

b) EURO 1.260,00.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

- Cat. **OS03** (impianto idrico sanitario) per **EURO 736.591,27.-** di cui:

c) EURO 735.681,27.- per lavorazioni soggette a ribasso;

d) EURO 910,00.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

- Cat. **OS28** (impianti termici e condizionamento) per **EURO 1.277.709,10.-** di cui:
 - e) EURO 1.276.799,10.- per lavorazioni soggette a ribasso;
 - f) EURO 910,00.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
- Cat. **OS30** (impianti interni elettrici) per **EURO 1.633.437,60.-** di cui:
 - g) EURO 1.632.527,60.- per lavorazioni soggette a ribasso;
 - h) EURO 910,00.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
- Cat. **OS32** (strutture in legno) per **EURO 1.604.749,87.-** di cui:
 - i) EURO 1.518.269,22.- per lavorazioni soggette a ribasso;
 - j) EURO 86.480,65.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

La categoria OG11 non somma in sé la categoria **OS3**, **OS28** e **OS30** per cui sono escluse le imprese in possesso della categoria OG11 in quanto le diverse categorie non sono tra loro fungibili.

Le lavorazioni appartenenti alle seguenti categorie: **OS6** e **OS32** sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario anche se privo della relativa qualificazione.

Le lavorazioni appartenenti alle categorie **OS03**, **OS28** e **OS30**, a qualificazione obbligatoria, sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, **pena l'esclusione**.

9 L'opera **non** è suddivisa in lotti.

10 Il contratto di appalto sarà stipulato **a corpo**

11 L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 30 bis della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. b) della L.p. 26/93 e con le modalità procedurali, per quanto compatibile, dell'art. 120 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara, nell'elaborato allegato denominato "*Disciplinare di gara – elementi che compongono l'offerta economicamente piu' vantaggiosa (con allegato 1 – Frontespizio del 'FASCICOLO DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA')*", sulla base del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati di progetto.

Per quanto riguarda l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia integralmente all'elaborato denominato "*Disciplinare di gara – elementi che compongono l'offerta economicamente piu' vantaggiosa (con allegato 1 – Frontespizio del 'FASCICOLO DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA')*".

12 Documentazione disponibile per i concorrenti

Il presente bando integrale di gara, il bando di gara inviato alla CE, l'elaborato "*Disciplinare di gara – elementi che compongono l'offerta economicamente piu' vantaggiosa (con allegato 1 – Frontespizio del 'FASCICOLO DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA')*" ed i modelli per rendere le dichiarazioni sono disponibili sul sito internet www.appalti.provincia.tn.it ovvero possono essere ritirati in copia presso l'**Agenzia per i Servizi – Ufficio Gestione Gare, via Dogana, n. 8 – 38100 TRENTO (tel.: 0461/496444 – telefax 0461/496422)**, nei giorni feriali, escluso il sabato (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 9.00

alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30).

La "lista delle categorie di lavoro e forniture", da utilizzare per la formulazione dell'offerta economica, verrà rilasciata in copia, vidimata in ogni pagina, e deve essere pertanto ritirata da parte del concorrente presso l'Amministrazione, previa richiesta da inviare anche a mezzo fax, almeno entro 14 giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte. Detto rilascio potrà avvenire anche per corrispondenza, mediante contrassegno, o mezzo corriere specializzato, previo pagamento, in entrambi i casi, delle spese di riproduzione e spedizione.

Gli elaborati progettuali sono in visione presso l'Agenzia per i servizi – Ufficio Gestione gare, nei giorni feriali, escluso il sabato (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45; giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30) e **possono essere ordinati in copia su supporto informatico (cd rom)** presso il predetto Ufficio gestione gare, almeno entro 14 giorni antecedenti il termine per la presentazione dell'offerta.

In caso di contestazioni o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali. Sarà cura del concorrente verificare la corrispondenza degli elaborati progettuali presenti su cd rom con quelli esistenti su supporto cartaceo.

Informazioni a carattere procedurale e tecnico possono richiedersi per iscritto, anche a mezzo telefax, all'Agenzia per i servizi – Ufficio Gestione gare - via Dogana 8 - 38100 Trento - fax 0461/496422, non oltre 14 giorni antecedenti il termine fissato dal bando di gara per la presentazione dell'offerta. Nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti delle imprese con relativi numeri di telefono e di fax.

Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute di interesse generale e le informazioni di interesse generale, saranno pubblicate sul sito internet (www.appalti.provincia.tn.it), almeno 6 giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara, nonché le comunicazioni e le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul medesimo sito. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara s'invita il concorrente ad avvalersi dei facsimili predisposti dall'Amministrazione ed allegati al presente bando. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

L'offerta non è subordinata all'effettuazione di un sopralluogo con un tecnico incaricato dall'amministrazione.

PRECISAZIONE IMPORTANTE: SI INVITANO I CONCORRENTI A PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE AI SEGUENTI ARTICOLI DI CAPITOLATO:

- ART. 1 C. 4 (CERTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SECONDO LA PROCEDURA LEED NELLA CATEGORIA "NEW CONSTRUCTION & MAJOR RENOVATION", VERSION 2.2.)
- ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CONTENENTE "ONERI E OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN RELAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE LEED"
- ART. 12 C. 8 (PENALI PER MANCATA CERTIFICAZIONE LEED)

1 INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

Per essere ammessa alla procedura aperta, l'impresa concorrente dovrà far pervenire, con le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando **specificamente** a:

**Provincia Autonoma di Trento – Agenzia per i Servizi
Ufficio Gestione Gare
Via Dogana n. 8 – 1° piano – stanza 101
38122 – TRENTO**

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 8 settembre 2011

un plico chiuso con le seguenti modalità:

sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto, riportante la scritturazione o stampigliatura della denominazione dell'Impresa offerente (nel caso di associazione temporanea di imprese la scritturazione o stampigliatura potrà essere effettuata anche solo da un'impresa costituente l'associazione temporanea di imprese).

La chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, non sarà ritenuta idonea a garantire l'integrità e la non manomissione del contenuto.

Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al fine di non incorrere nell'esclusione per carenza dell'integrità del plico, di **sigillare gli stessi con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto.**

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il Presidente di gara ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione della segretezza dell'offerta.

Sull'esterno del plico deve essere riportata la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura: **"gara d'appalto: LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER (P. ED. 2035 CC TRENTO)"**

Detto plico dovrà contenere rispettivamente:

- le dichiarazioni/documentazione di cui al paragrafo 4.1
- il deposito cauzionale di cui al paragrafo 4.2;
- la ricevuta di versamento del contributo, di cui al paragrafo 4.3, a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici;
- l'eventuale documentazione/dichiarazioni di cui al paragrafo 4.4, 4.5 e 4.6;
- l'offerta tecnica – chiusa a sua volta in una busta sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico, recante la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA TECNICA", redatta in conformità a quanto prescritto nell'elaborato "*Disciplinare di gara – elementi che compongono l'offerta economicamente piu' vantaggiosa (con allegato 1 – Frontespizio del 'FASCICOLO DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA')*";
- l'offerta economica – chiusa a sua volta in una busta sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico, recante la denominazione del

concorrente, l'oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA ECONOMICA", redatta secondo le indicazioni di cui al successivo par. 3 e di cui all'elaborato "Disciplinare di gara - elementi che compongono l'offerta economicamente piu' vantaggiosa (con allegato 1 - Frontespizio del 'FASCICOLO DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA')".

Il plico deve pervenire in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati;
- mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sottoindicati, all'Ufficio Gestione Gare - Via Dogana, 8 - 1^a piano, stanza 101, che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e ora di ricevimento (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30). In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l'inoltro di tali plichi ad Uffici o Servizi diversi dall'Ufficio sopra specificato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse alla gara le Imprese i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi e sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

LA PRIMA SEDUTA DI GARA SARÀ TENUTA IL GIORNO 13 SETTEMBRE 2011, ALLE ORE 9.00, PRESSO LA SALA ASTE, VIA DOGANA, 8 - TRENTO

L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi mediante telefax.

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara.

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all'art. 36, comma 1 della L.p. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.p. 26/93.

I **raggruppamenti temporanei ed i consorzi** di cui all'art. 36, comma 1, lett. d) ed e) della L.p. 26/93 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 37, comma 2 bis della medesima legge.

In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.P.R. 554/99, le Imprese singole e i raggruppamenti temporanei in possesso dei requisiti di qualificazione possono associare altre Imprese qualificate anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente bando, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall'art. 37 della L.p. 26/93.

La documentazione richiesta al successivo paragrafo 4.1 ("dichiarazioni") del presente bando deve essere prodotta relativamente a ciascuna impresa raggruppata.

Ai sensi dell'art. 36 commi 3, 4 e 5 della L.p. 26/93 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in più soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE.

Ai sensi dell'art. 37 comma 5 quater della L.p. 26/93 i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 36 comma 6 della L.p. 26/93 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 36 comma 1 lett. b) e c) della L.p. 26/93 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.

In caso di consorzi e ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno i lavori dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.

Ai sensi dell'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. non possono partecipare imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. L'Amministrazione procederà alla verifica di tali situazioni ed escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Ai sensi dell'art. 20, comma 10, della L.P. 26/93, non possono partecipare le imprese ai cui rappresentanti legali e direttori tecnici siano stati affidati incarichi di progettazione riferiti ai lavori oggetto del presente bando ovvero i cui rappresentanti legali e direttori tecnici abbiano prestato attività di studio o consulenza relativamente agli stessi. Alle medesime imprese non potranno essere affidati eventuali subappalti o cottimi o altri contratti inerenti l'esecuzione dei lavori e le forniture ad essi funzionali. Si precisa che il divieto di cui all'art. 20, comma 10, della L.P. 26/93 si estende anche alle imprese comunque collegate, controllate o controllanti le imprese sopra individuate. Le situazioni di controllo e collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile.

2.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti.

1) attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, **in corso di validità**, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto; se la classifica corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente intende assumere è pari o superiore alla classifica III, l'attestazione SOA dovrà riportare **l'indicazione, in corso di validità, del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000**, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, di cui all'art. 4 del D.P.R. 34/2000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere **in corso di validità** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 1, pena l'esclusione.
- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, saranno ammesse qualora dimostrino il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità;
- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, saranno ammesse qualora dimostrino di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica almeno 60 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 15 bis del D.P.R. 34/2000; il concorrente dovrà in tal caso essere in possesso di adeguata prova documentale della richiesta.
- I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, saranno ammessi qualora dimostrino di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza; il concorrente dovrà in tal caso essere in possesso di adeguata prova documentale della richiesta.

Il requisito sopra indicato dovrà essere posseduto dai concorrenti, **a pena di esclusione**, secondo il disposto dell'art. 95 del DPR 554/1999 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate, come di seguito indicato.

REQUISITI DELLE IMPRESE SINGOLE

L'impresa **singola** può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero alla categoria prevalente e alla/e categoria/e scorporabile/i per i singoli importi.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili e subappaltabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Ai sensi dell'art. 34, comma 3, della L.p. 26/93, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI ORDINARI, DI TIPO ORIZZONTALE

Ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.P.R. 554/1999, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. e gli altri soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) del D.lgs. 163/2006 **di tipo orizzontale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalla mandataria o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria possiede i requisiti in misura maggioritaria.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo orizzontale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO VERTICALE.

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.P.R. 554/1999, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. e gli altri soggetti di cui 34, comma 1, lett. d), e) ed f) del D.lgs. 163/2006 **di tipo verticale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili e interamente subappaltabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo verticale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO MISTO.

Ai sensi dell'art. 37, comma 1 della l.p. 26/93, i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione di tipo orizzontale.

Tali soggetti **di tipo misto** sono ammessi a partecipare a condizione che le imprese associate o consorziate in senso orizzontale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale e che le imprese associate o consorziate

in senso verticale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale. Inoltre nell'ambito dell'associazione di tipo orizzontale finalizzata all'assunzione dei lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate un'impresa possiede i requisiti in misura maggioritaria.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo misto l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione.

3. MODALITA' DI FORMULAZIONE DELLE OFFERTE

3.A) MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Ai sensi dell'art. 39, comma 5, della L.P. 26/93 **non sono ammesse offerte in aumento.**

L'OFFERTA ECONOMICA dovrà essere redatta **su carta resa legale** (n. 43 marche da bollo da Euro 14,62 oppure una marca da bollo da Euro 628,66.-), con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte non in regola con l'imposta di bollo, utilizzando, **a pena di esclusione**, il modello, fornito dall'Amministrazione, di cui al successivo capoverso e recare la sottoscrizione del Legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore. Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'offerta potrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

La formulazione dell'offerta economica avviene mediante la compilazione integrale del modulo denominato "Lista delle categorie di lavoro e forniture", secondo le modalità descritte all'art. 119 del DPR 207/2010. **Il predetto modulo, vidimato in ogni pagina, deve essere ritirato da parte del concorrente presso l'Amministrazione, Agenzia per i Servizi – Ufficio Gestione Gare- Via Dogana 8 - 38122 Trento, previa richiesta da inviare anche a mezzo fax, almeno entro 14 giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte.**

Si precisa che l'elaborato "lista delle categorie di lavoro e forniture" contenuto nel cd-rom in formato excel è fornito solamente a supporto del concorrente per facilitarne i calcoli in quanto la formulazione dell'offerta dovrà avvenire, a pena di esclusione, mediante la compilazione integrale del modulo "Lista delle categorie di lavoro e forniture", vidimato in ogni pagina, ritirato presso la stazione appaltante.

La compilazione avviene mediante l'indicazione da parte dell'offerente:

- **del prezzo unitario offerto per ogni singola voce** relativa alle varie categorie di lavoro (in cifre ed in lettere, con l'avvertenza che in caso di discordanza l'Amministrazione appaltante considererà valido il prezzo espresso in lettere) e **del prodotto** dello stesso moltiplicato per la quantità indicata dall'Amministrazione (prezzi complessivi parziali).
- **del prezzo complessivo offerto** derivante dalla somma di tutti i prezzi complessivi parziali, che deve essere espresso in cifre ed in lettere;
- **della percentuale di ribasso con tre decimali dopo la virgola, che deve essere espressa in cifre ed in lettere (sia nella parte intera sia nella parte decimale)**; in caso di discordanza l'Amministrazione appaltante considererà valida la percentuale espressa in lettere.

ESEMPI DI INDICAZIONE DELLA PERCENTUALE DI RIBASSO :

- ES. 1

- Percentuale di ribasso in cifre = 9,999
- Percentuale di ribasso in lettere = nove virgola novecentonovantanove

- ES. 2

- Percentuale di ribasso in cifre = 1,000
- Percentuale di ribasso in lettere = uno virgola zerozerozero

- ES. 3

- Percentuale di ribasso in cifre = 5,250
- Percentuale di ribasso in lettere = cinque virgola duecentocinquanta

La percentuale di ribasso, espressa in cifre e in lettere, **con tre decimali dopo la virgola**, da indicare in calce all'offerta deve essere calcolata rapportando il prezzo complessivo offerto, al netto degli oneri della sicurezza, con il prezzo delle lavorazioni soggette a ribasso, stimato dall'Amministrazione e posto a base di gara.

Eventuali decimali ulteriori rispetto ai 3 (tre) richiesti, verranno troncati e non saranno presi in considerazione. Qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, la commissione considererà i decimali mancanti pari a 0.

In caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto ed il ribasso percentuale riportati nella lista, prevarrà ai fini dell'aggiudicazione il ribasso percentuale indicato in lettere.

Si precisa che l'offerta deve riguardare le lavorazioni soggette a ribasso e gli importi di offerta devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza, ancorché la descrizione delle singole voci possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa.

Si precisa che:

- le indicazioni delle voci e quantità riportate nella "Lista delle categorie di lavoro e forniture" non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 29, comma 2 bis della L.p. 26/93;
- il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate "Lista delle categorie di lavoro e forniture" previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico estimativo ed il capitolato speciale d'appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale, nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.

A tal fine dovrà essere obbligatoriamente utilizzato il documento "Lista delle categorie di lavoro e forniture" e quindi non potranno essere aggiunti fogli ulteriori da parte del concorrente.

Per la integrazione o riduzione delle quantità, il concorrente dovrà barrare la quantità ritenuta errata e trascrivere quella ritenuta corretta.

Il concorrente dovrà trascrivere le voci mancanti e le quantità relative, avendo cura di inserirle in corrispondenza delle rispettive categorie e capitoli di appartenenza.

In entrambi i casi sopra descritti il concorrente dovrà apporre a lato della correzione, della riduzione o dell'integrazione la sottoscrizione per conferma del legale rappresentante dell'impresa ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito (o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito).

Il mancato rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'esclusione automatica dell'offerta.

Ciascuna facciata di cui si compone il suddetto modulo, ivi comprese le eventuali facciate indicanti gli oneri della sicurezza ed escluso il frontespizio, dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Impresa offerente, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito (o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito), ovvero da un suo procuratore.

Le correzioni ai prezzi unitari in lettere e al ribasso percentuale in lettere (sia nella parte intera sia nella parte decimale) dovranno essere effettuate con un tratto di penna che consenta di leggere quanto si è inteso correggere. Non sono ammesse correzioni ai prezzi unitari in lettere e al ribasso percentuale in lettere (sia nella parte intera sia nella parte decimale) effettuate mediante cancellature, abrasioni o mediante uso dei correttori a vernice, tipo bianchetto e similari. Le correzioni ai prezzi unitari in lettere e al ribasso percentuale in lettere (sia nella parte intera sia nella parte decimale) dovranno essere singolarmente confermate mediante apposizione, a lato di ciascuna correzione apportata, della sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito.

Comporta l'esclusione automatica dell'offerta:

- il mancato utilizzo del modulo fornito dall'Amministrazione;
- la mancata indicazione di uno o più prezzi unitari in lettere;
- la mancata indicazione del ribasso percentuale in lettere, sia nella parte intera sia nella eventuale parte decimale (si precisa che qualora l'indicazione in lettere del ribasso offerto contenga lettere e cifre – ad esempio parte intera in lettere e parte decimale in cifre – l'offerta verrà esclusa);
- la presenza di correzioni dei prezzi unitari in lettere non effettuate con le modalità sopra indicate;
- la presenza di correzioni del ribasso percentuale in lettere, sia nella parte intera sia nella eventuale parte decimale non effettuate con le modalità sopra indicate;
- la presenza di integrazioni o riduzioni di voci/quantità non effettuate con le modalità sopra indicate;

3A.1 DICHIARAZIONI/DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'OFFERTA ECONOMICA

Nella busta contenente l'offerta economica dovranno essere inserite, le seguenti dichiarazioni/documentazione:

1. **l'eventuale dichiarazione di subappalto** (di cui all'art. 42 della L.p. 26/93) da considerarsi **a pena di esclusione nei casi in cui sia dovuta**, in carta legale o resa legale, resa **secondo le modalità** indicate nel **successivo paragrafo 6**.

Tale dichiarazione **dovrà essere sottoscritta**, dal legale rappresentante dell'impresa singola o di suo procuratore. Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta dal Legale

rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'unica dichiarazione potrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti. In alternativa, in caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ciascuna impresa, potrà rendere distinta dichiarazione di subappalto, purché tutte le dichiarazioni abbiano medesimo contenuto.

Qualora la dichiarazione di subappalto sia dovuta, **la mancata sottoscrizione di tale dichiarazione con le modalità sopra indicate, comporta l'esclusione dalla gara.**

2. **a pena di esclusione, la dichiarazione di cui all'art. 119, comma 5 del DPR 207/2010, del Legale rappresentante dell'Impresa singola, o di ciascuna raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, oppure del Legale rappresentante della capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti in caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito (o procuratore di questi) attestante *"di prendere atto che l'indicazioni delle voci e delle quantità riportate nella "Lista delle categorie di lavoro e forniture" non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 29, comma 2 bis della L.p. 26/93"*.**
3. **le eventuali giustificazioni dell'offerta, al fine della valutazione dell'anomalia ai sensi dell'art. 58.29 della L.p. 26/93.**

La **"Lista delle categorie di lavoro e forniture"**, unitamente alle ulteriori dichiarazioni/documentazione di cui al paragrafo 3A.1, deve essere inserita senza alcun altro documento, **a pena di esclusione**, in un'apposita busta chiusa, con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 e quindi inserita nel plico insieme con i documenti di seguito indicati.

3.B) MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione dell'offerta tecnica nonché l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia integralmente all'elaborato denominato "Disciplinare di gara – elementi che compongono l'offerta economicamente piu' vantaggiosa (con allegato 1 – Frontespizio del 'FASCICOLO DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA')".

Con riferimento alla sottoscrizione dell'offerta tecnica si precisa che:

- **l'offerta tecnica** dovrà essere **sottoscritta dal legale rappresentante** dell'impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l'impresa).
- Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate di **ciascuna impresa raggruppata**.
- Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa capogruppo.
- Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. già costituito o di G.e.i.e., l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio o del G.e.i.e..
- Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. non ancora costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata.
- Per tutte le altre forme di Consorzio l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio.

Ulteriori indicazioni sono contenute nell'elaborato: "Disciplinare di gara – elementi che compongono l'offerta economicamente piu' vantaggiosa (con allegato 1 – Frontespizio del 'FASCICOLO DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA')".

4. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

4.1 DICHIARAZIONI

All'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, devono essere prodotte, **a pena di esclusione**, le seguenti **dichiarazioni**, rese dal Legale rappresentante dell'Impresa ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, **utilizzando preferibilmente il modello allegato A al presente bando**, accompagnate da copia fotostatica semplice di un documento di identità dello stesso, attestanti:

1. "il possesso di adeguata attestazione rilasciata da una S.O.A. di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, per categoria/e e classifica/he adeguata/e ai lavori da appaltare, (se il concorrente partecipa per un importo corrispondente o superiore alla classifica III) riportante altresì la dicitura relativa al possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati";

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 1, pena l'esclusione.
- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, saranno ammesse qualora dimostrino il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità
- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, saranno ammesse qualora dimostrino di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica almeno 60 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 15 bis del D.P.R. 34/2000; il concorrente dovrà in tal caso essere in possesso di adeguata prova documentale della richiesta.
- I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, saranno ammessi qualora dimostrino di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza; il concorrente dovrà in tal caso essere in possesso di adeguata prova documentale della richiesta.

Il dichiarante farà riferimento alle categorie comprese nel presente appalto possedute dall'Impresa, nonché alla relativa classifica. Si invitano i concorrenti ad allegare, alla dichiarazione, **copia CONFORME ALL'ORIGINALE dell'attestazione succitata**, anche ai fini della verifica di cui all'art. 41, comma 1, della L.p. 26/93.

2) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. ed in particolare:

2a) di essere a diretta conoscenza che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, la dichiarazione attestante l'inesistenza della causa di esclusione di cui all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione B).

2b) di essere a diretta conoscenza che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. m-ter). Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussista la causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. m-ter) la dichiarazione attestante l'inesistenza di tale causa di esclusione dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione B);

2c) di essere a diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati dall'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs 163/2006, ivi compresi i soggetti cessati nell'anno antecedente la data del bando, ha riportato sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, indicando tutte le condanne penali riportate. Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta dell'inesistenza a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 delle condanne di cui sopra (comprese le sentenze di condanna che hanno goduto del beneficio della non menzione), la dichiarazione attestante l'inesistenza della causa di esclusione di cui all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi, indicando tutte le condanne penali riportate, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione B).

2d) in ordine al requisito di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater del D.Lgs. 163/2006:

(dichiarare alternativamente una delle tre ipotesi)

a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

- Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. il concorrente dovrà dichiarare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si invita il concorrente a specificare i seguenti elementi: nome e cognome del reo, organo che ha irrogato la pena; estremi e data del provvedimento.

Nel caso di condanna emessa nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, a dimostrazione che vi sia stata

completa ed effettiva dissociazione si intendono, ad esempio, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell'organo deliberante.

Si informa che ai sensi della **deliberazione di Giunta provinciale n. 2320 dd. 15/10/2010** in ordine alla causa di esclusione di cui **all'art. 38, comma 1 lett. c)**, ai fini della valutazione dell'incidenza sulla moralità professionale dei reati, l'Amministrazione provinciale applica le seguenti direttive:

1. L'Agenzia per i servizi provvede ad escludere automaticamente nel caso di riscontro di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per una fattispecie di reato prevista dalla legislazione nazionale in conformità degli atti comunitari citati nell'articolo 45 della Direttiva CE 2004/18, ossia per i seguenti reati:

- partecipazione a un'organizzazione criminale (associazione per delinquere – art. 416 c.p. associazione di stampo mafioso – art. 416 bis c.p.);
- corruzione (art. 319 c.p.)
- frode che lede gli interessi della Comunità europea (malversazione art. 316 bis c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche art. 316 ter c.p., truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640 bis c.p., indebito conseguimento di contributi comunitari art. 2 Legge 23/12/1986, n. 898)
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.).

2. L'Agenzia per i servizi provvede ad escludere o ad ammettere previa valutazione dell'incidenza del reato sull'affidabilità morale e professionale nei seguenti casi:

2.a) reati contro l'ordine pubblico;

2.b) reati contro il patrimonio;

2.c) reati contro la pubblica amministrazione;

2.d) reati contro la fede pubblica

2.e) altri reati se relativi a fatti la cui natura e contenuto sono idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante per la inerenza alla natura delle specifiche obbligazioni dedotte in contratto.

La valutazione dell'incidenza del reato avverrà con il supporto della struttura competente sulla base dei sottoindicati criteri di valutazione, acquisendo, se del caso, la sentenza e il certificato del casellario giudiziale:

- ruolo rivestito dal reo al momento della commissione del fatto e al momento della dichiarazione;
- valutazione del fatto e della condotta;
- inerenza del reato all'oggetto dell'appalto;
- tempo trascorso dalla commissione del reato;
- presenza di recidiva;
- entità della pena comminata rispetto a quella edittale;
- elemento psicologico.

3. L'Agenzia per i servizi provvede ad ammettere alle procedure di gara nei seguenti casi:

- reati contravvenzionali, fermo restando la necessità di valutazione qualora vi sia sussistenza di attinenza all'oggetto dell'appalto;
- in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. quando sono trascorsi più di 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza se riguarda un delitto oppure più di 2 anni se riguarda una contravvenzione e l'imputato non abbia commesso un delitto della stessa indole, trova applicazione automatica l'art. 445 del c.p.p.;
- in caso di decreto penale di condanna, quando dal momento in cui lo stesso è divenuto irrevocabile sono trascorsi rispettivamente più di 5 anni se riguarda un delitto oppure più di 2 anni se riguarda una contravvenzione e l'imputato non abbia commesso un delitto della stessa

indole, trova applicazione automatica l'art. 460 c. 5 del c.p.p.;

- per i reati indicati al precedente punto 1, nonché per i reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica: l'estinzione opera esclusivamente a seguito della riabilitazione di cui all'art. 178 del c.p. e, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti art. 444 c.p.p., o di decreto penale, a seguito di dichiarazione conseguente all'intervento ricognitivo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p.;

- ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/2006 si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (attualmente pari ad € 10.000,00);
- ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. I soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva;
- ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura dell'offerta economica.

Si riporta di seguito l'art. 38 commi 1 e 1bis del D.Lgs. 163/2006:

"Art. 38

Requisiti di ordine generale

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato

nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento o finanziario.

3. "che non ricorre il divieto di cui all'art. 20, comma 10, della L.P. 26/93 relativo agli incarichi di progettazione, studio e consulenza dei lavori oggetto dell'appalto";

4. "di avere:

- esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,
- visionato il luogo di esecuzione dei lavori,
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
- verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori,
- giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
- effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto".

5. *Eventualmente, qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta del 50%, avvalendosi del beneficio previsto dall'art. 23, comma 6 della L.p. 26/93 "il possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati";*

6. *(se associazione temporanea non ancora costituita)*

l'elenco delle Imprese che costituiranno il raggruppamento, la relativa tipologia (orizzontale, verticale, misto, in cooptazione), l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee.

7. *(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. b) della L.p. 26/93) l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.p. 26/93;*

(se consorzio di

cui all'art. 36, c. 1 lett. c) della L.p. 26/93): l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.p. 26/93, qualora il consorzio non intenda partecipare in proprio;

(se

consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93): l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

(se
consorzio non ancora costituito di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93): l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici;

8. Eventualmente, il possesso dell'**abilitazione** di cui al *Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37* oppure di attestazione S.O.A. nella categoria specializzata di riferimento **OS04**, per l'esecuzione delle seguenti lavorazioni: impianti elettromeccanici trasportatori .

In caso di raggruppamento temporaneo l'abilitazione dovrà riguardare l'impresa facente parte dello stesso che si assume i lavori relativi.

Nel caso il concorrente non sia in possesso dell'abilitazione richiesta per l'esecuzione delle lavorazioni specialistiche, o di attestazione S.O.A. nella categoria specializzata di riferimento, dovrà presentare la dichiarazione di subappalto contenente il riferimento alle predette opere, conformemente alle prescrizioni del paragrafo 8 del presente bando, pena l'esclusione.

- 9. Eventualmente, il possesso dei requisiti di qualificazione** relativamente alla categoria scorporabile **OS03** (a qualificazione obbligatoria) che si intende eseguire direttamente. Nel caso il concorrente non sia qualificato per l'esecuzione delle predette opere scorporabili, dovrà presentare la dichiarazione di subappalto contenente il riferimento alle stesse, conformemente alle prescrizioni del paragrafo 8 del presente bando, pena l'esclusione.

Eventualmente, il possesso dei requisiti di qualificazione relativamente alla categoria scorporabile **OS28** (a qualificazione obbligatoria) che si intende eseguire direttamente. Nel caso il concorrente non sia qualificato per l'esecuzione delle predette opere scorporabili, dovrà presentare la dichiarazione di subappalto contenente il riferimento alle stesse, conformemente alle prescrizioni del paragrafo 8 del presente bando, pena l'esclusione.

Eventualmente, il possesso dei requisiti di qualificazione relativamente alla categoria scorporabile **OS30** (a qualificazione obbligatoria) che si intende eseguire direttamente. Nel caso il concorrente non sia qualificato per l'esecuzione delle predette opere scorporabili, dovrà presentare la dichiarazione di subappalto contenente il riferimento alle stesse, conformemente alle prescrizioni del paragrafo 8 del presente bando, pena l'esclusione.

(eventuale)

- 10.** di autorizzare che le comunicazioni della presente procedura individuate all'art. 79 comma 5 del D.lgs. 163/2006 e dall'art. 41, comma 1 della L.p. 26/93 avvengano a mezzo fax.

(eventuale)

- 11.** di non consentire l'accesso, da parte di altri concorrenti, alle informazioni contenute nell'offerta che costituiscono segreti tecnici o commerciali (da individuare in sede di offerta tecnica con adeguata motivazione).

I requisiti di cui al presente paragrafo 4.1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 1, pena l'esclusione.

A pena di esclusione, in caso di impresa singola (o consorzio) le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 4.1 devono essere sottoscritte dal legale rappresentante (o di suo procuratore).

A pena di esclusione in caso di raggruppamento temporaneo le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritte dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

A pena di esclusione in caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 cc. (art. 36, c. 1 lett. e) della L.p 26/93) le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascuna impresa consorziata e sottoscritte dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

E' in facoltà del concorrente produrre, in sostituzione di una o più delle dichiarazioni su indicate, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.

Le dichiarazioni delle imprese partecipanti in raggruppamento temporaneo possono fare riferimento al possesso parziale dei requisiti di cui al punto 1, ma devono contenere indicazioni che consentano l'accertamento dei requisiti minimi richiesti a ciascuna associata, come indicati nel precedente paragrafo 2.2.

La dichiarazione resa da parte delle imprese mandanti/associate ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.P.R. 554/99 può riguardare anche la qualificazione per categorie e importi diversi da quelli richiesti per l'appalto, fermo restando che i lavori che saranno eseguiti dalle medesime non debbono superare il 20% dell'importo contrattuale e che l'ammontare complessivo dei requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna deve essere almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

4.2 DEPOSITO CAUZIONALE

All'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, dovrà essere presentata, a **pena di esclusione**, la documentazione **in originale** comprovante la costituzione di un **deposito cauzionale** per un ammontare pari ad **Euro 230.254,07.-**, corrispondente al **2% dell'importo a base di appalto**, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione (come previsto dall'art. 23, comma 1 della L.p. 26/93).

Si precisa che la cauzione provvisoria deve essere **emessa a favore dell'Opera Universitaria di Trento** in quanto l'Agenzia per i Servizi della P.A.T. indice la presente procedura su delega dell'Opera Universitaria di Trento ai sensi della Convenzione n. 25 d.d. 26 novembre 2009

L'erroneo riferimento alla Provincia Autonoma di Trento, anziché all'Opera Universitaria di Trento, è regolarizzabile, entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione, a pena di esclusione dalla gara.

Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni dell'art. 23, comma 6 della l.p. 26/93, secondo il quale il beneficio della riduzione della cauzione del 50% trova applicazione in presenza del possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati.

In caso di Associazione temporanea di imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per la Vigilanza su Lavori Pubblici con determinazione n. 44 del 27.09.2000.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e **intestato a tutte le imprese del costituendo raggruppamento, a pena di esclusione.**

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire:

- tramite **deposito in contanti**, tramite versamento diretto sul conto dell'Opera Universitaria cod. IBAN IT 35 B 02008 01820 000006006 809 – SWIFT UNCRITM10HV presso tutti gli sportelli del Tesoriere Unicredit Banca Spa indicando la causale "cauzione provvisoria gara Mayer"; in tal caso il versante avrà immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che dovrà essere presentata a comprova dell'avvenuto deposito, a pena di esclusione dalla gara;
- **in titoli** del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
- mediante **fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale.**

E' ammessa la presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, a condizione che tale documento informatico sia inserito all'interno del plico in originale su adeguato supporto informatico oppure, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm. in copia su supporto cartaceo, corredata, a pena di esclusione, da dichiarazione di conformità all'originale in tutte le sue componenti attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

In conformità a quanto disposto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20/11/1998 recante "Approvazione nuove direttive concernenti le modalità di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia", la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere redatte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

sottoscrizione, a pena di esclusione, del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:

a) con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

oppure

b) con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La mancata formalizzazione della sottoscrizione secondo le modalità sopra indicate è regolarizzabile, entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione, a pena di esclusione dalla gara.

I concorrenti devono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata, con le modalità di cui alle precedenti lettere a) e b), INTEGRATA A PENA DI ESCLUSIONE DALLE SEGUENTI CLAUSOLE:

- "il fideiussore si impegna, su richiesta della Amministrazione, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione".

- "Il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile".

□ **Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra**, la fideiussione dovrà riportare, **a pena di esclusione**, le seguenti clausole, come previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20/11/1998 e s.m.:

1. il soggetto fideiussore si impegna a risarcire **l'Opera Universitaria di Trento** in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario;
2. la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
3. il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto **dall'Opera Universitaria di Trento** a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
4. il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore **dell'Opera Universitaria di Trento**.
5. il fideiussore si impegna, **su richiesta dell'Amministrazione**, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
6. Il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile.

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Opera Universitaria di Trento.

Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

4.3 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

All'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, dovrà essere presentata **LA RICEVUTA A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO** di Euro 200,00.- a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - deliberazione 3 novembre 2010 – secondo le seguenti istruzioni contenute

sul

sito

internet:

<http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione>.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il **codice CIG n. 2636237397** che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **On line mediante carta di credito** dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", ed è inoltre attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà a verificare l'avvenuto pagamento.

Qualora il concorrente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall'Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell'ammissione del concorrente, richiederà al concorrente di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per il concorrente di richiedere all'Autorità la restituzione di quanto già versato.

La mancata presentazione della ricevuta del versamento o l'effettuazione del versamento per un importo inferiore a quello sopra indicato comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

4.4 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE.

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente bando, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito**, debbono produrre, all'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica tramite l'impresa capogruppo:

A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma pubblica amministrativa dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta (*se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "orizzontale"*) determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso, oppure (*se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 95, comma 4 D.P.R. 554/99*) determina, nei confronti dell'Amministrazione, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità solidale dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, in relazione all'obbligo stabilito dall'art. 37, comma 5 quater della L.p. 26/93, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

L'Amministrazione ammette alla gara anche gli atti contenenti il conferimento di procura redatti nella forma di scrittura privata con autentica notarile, anzichè nella prescritta forma di atto pubblico ma, nel caso di aggiudicazione, richiederà al Raggruppamento temporaneo aggiudicatario, per il tramite dell'Impresa capogruppo, la produzione di un nuovo atto di procura redatto nella forma di atto pubblico.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga clausole richieste dal presente paragrafo o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere **ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee.**

In tal caso, successivamente all'eventuale aggiudicazione in capo al predetto raggruppamento, sarà richiesto al medesimo di provvedere a rettificare o sostituire l'atto costitutivo, pena la decadenza dall'aggiudicazione e le ulteriori conseguenze previste per l'ipotesi in cui non si addivenga alla stipula per fatto addebitabile all'aggiudicatario.

4.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, all'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alla busta sigillata contenente l'offerta economica, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

4.6 AVVALIMENTO

E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 58.27 della l.p. 26/93, in combinato disposto con l'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 In tale caso, a pena di esclusione, il concorrente dovrà presentare, oltre a quanto previsto dal paragrafo 4.1:

- 1) dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l'avvalimento del requisito di cui al par. 4.1 punto 1 previsto dal presente disciplinare di gara, con specifica indicazione del/i requisito/i stesso/i e dell'impresa ausiliaria;
- 2) dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, indicata al precedente paragrafo 4.1 punto 2;
- 3) dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000 con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante che la medesima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- 6) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al precedente punto 5) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Per quanto non diversamente previsto dal presente paragrafo, trova applicazione la disciplina recata dall'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

5. PROCEDURA DI GARA

Il Presidente della gara, nella prima seduta pubblica, indicata nel bando di gara, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, provvederà:

- a) ad aprire i plichi presentati, entro il termine fissato, e a verificare la completezza e regolarità della documentazione, contrassegnandola ed autenticandola, ed, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;
- b) a sorteggiare un numero pari al **10 (dieci) per cento** del numero delle offerte ammesse, arrotondato all'unità superiore.

Ai concorrenti sorteggiati ai sensi dell'articolo 41 comma 1 della L.p. 26/93 - mediante **fax** inviato al numero indicato nella documentazione presentata per la partecipazione alla gara, di cui al precedente punto 4.1 - verrà richiesto di esibire, **entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta**, la documentazione attestante il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria di cui al medesimo punto 4.1 punto 1.

Si invitano i concorrenti ad allegare, alla dichiarazione, copia CONFORME ALL'ORIGINALE dell'attestazione SOA a comprova del possesso del requisito di cui al punto 4.1.punto 1 .

Il Presidente di gara, all'esito della verifica (lo stesso giorno qualora i concorrenti sorteggiati abbiano già fornito in sede di presentazione dell'offerta la documentazione sopra richiamata, oppure il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, della quale sarà dato avviso ai concorrenti ammessi), provvederà:

- a) ad escludere dalla gara i concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati, o che non abbiano trasmesso la documentazione a comprova dei predetti requisiti;
- b) a disporre la comunicazione di quanto avvenuto alla competente struttura dell'Amministrazione, perchè provveda all'escussione della cauzione provvisoria, nonché a disporre la segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 41, comma 1 della L.p. 26/93, dando inoltre incarico alle strutture provinciali di provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente per il caso di false dichiarazioni;
- c) a sospendere la seduta di gara ed a trasmettere, in apposito plico chiuso nella seduta di gara, le buste sigillate contenenti le offerte tecniche per la valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo, alla Commissione tecnica, appositamente nominata, che procede, in seduta riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni del presente disciplinare di gara nonché dell'elaborato "Disciplinare di gara – elementi che compongono l'offerta economicamente piu' vantaggiosa (con allegato 1 – Frontespizio del FASCICOLO DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA'")", all'attribuzione dei relativi punteggi, documentando le operazioni svolte in appositi verbali.

All'esito di tale analisi, il Presidente della Commissione tecnica trasmetterà il verbale contenente i punteggi tecnici attribuiti ai concorrenti al soggetto che presiede la gara.

Il Presidente di gara, in apposita seduta aperta al pubblico, convocata mediante avviso a tutti i concorrenti le cui offerte siano state ammesse, dopo aver dato lettura dei verbali redatti dalla Commissione tecnica e dunque dei punteggi attribuiti agli elementi diversi dal prezzo, provvederà:

- a) a disporre l'apertura della busta sigillata contenente l'offerta economica relativamente alle offerte tecniche ritenute idonee dalla commissione tecnica;
- b) a contrassegnare le offerte economiche (Lista delle categorie di lavoro e forniture) in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate;
- c) a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti e dunque dei prezzi complessivi offerti;
- d) ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche secondo le modalità indicate nell'elaborato "Disciplinare di gara – elementi che compongono l'offerta economicamente piu' vantaggiosa (con allegato 1 – Frontespizio del FASCICOLO DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA'");
- e) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando in tal modo la graduatoria delle offerte valide;
- f) ad aggiudicare i lavori al concorrente che ha totalizzato il punteggio complessivo più alto, previa eventuale verifica di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm e fatta salva la valutazione dell'anomalia dell'offerta qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 58.29, comma 2 della L.p. 26/93, sospendendo in tale caso la seduta e trasmettendo le offerte e le giustificazioni prodotte all'organo competente per la fase della valutazione dell'anomalia.

Il responsabile dell'Opera Universitaria di Trento competente per la fase di esecuzione dei lavori svolgerà le funzioni di responsabile del procedimento per la valutazione dell'anomalia delle offerte, avvalendosi, anche ed eventualmente, degli organismi tecnici della Provincia Autonoma di Trento, per provvedere all'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ed alla valutazione della congruità delle offerte, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 7.

L'esito delle valutazioni dell'anomalia dell'offerta sarà comunicato al soggetto che presiede la gara che, alla riapertura della seduta pubblica dichiarerà l'esclusione delle offerte ritenute anomale e procederà all'aggiudicazione dell'appalto alla migliore offerta non anomala, fatte salve le eventuali verifiche di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.lgs 163/2006 e ss.mm. e le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica si rinvia all'elaborato "Disciplinare di gara – elementi che compongono l'offerta economicamente piu' vantaggiosa (con allegato 1 –

Frontespizio del 'FASCICOLO DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA')'".

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.

L'Amministrazione, prima della stipula del contratto, procederà alla verifica dei conteggi della "Lista delle categorie di lavoro e forniture", tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti (e considerando quelli espressi in lettere, se difforni da quelli in cifre), correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, il prodotto tra quantità e prezzo unitario e/o la somma dei prezzi complessivi parziali. **In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto in lettere, tutti i prezzi unitari offerti saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza, secondo quanto indicato dall'art. 119 c. 7 del d.p.r. 207/2010.**

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario, eventualmente corretti, saranno i prezzi unitari contrattuali.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.

6. DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 42 della L.P. 26/93, qualora l'Impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, deve produrre apposita dichiarazione in carta legale o resa legale contenente la precisa indicazione:

- delle lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo;
- delle categorie di lavori alle quali le predette opere appartengono;
- relativamente alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria (**OS03, OS28, OS30**), qualora il concorrente non abbia attestato un'adeguata qualificazione per eseguirle direttamente, dell'intento di subappaltare per intero le opere delle predette categorie;
- relativamente alle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente per l'esecuzione delle quali è richiesta l'abilitazione ai sensi del Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m., qualora il concorrente non abbia attestato un'adeguata attestazione/qualificazione per eseguirle direttamente, dell'intento di subappaltare per intero tali opere.

La dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto dei limiti e delle condizioni di seguito specificati:

- **le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente** sono subappaltabili o concedibili in cottimo **entro il limite massimo del 30%** dell'importo dato dalla somma di quanto complessivamente offerto per le lavorazioni soggette a ribasso relativamente alla categoria prevalente e degli oneri della sicurezza fissati dall'Amministrazione per la medesima categoria.
Il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori.
- con riferimento alle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente per l'esecuzione delle quali è richiesta l'abilitazione ai sensi del Decreto del ministero dello sviluppo economico 22

gennaio 2008, n. 37 e s.m., il concorrente privo di abilitazione (o di attestazione S.O.A. nella categoria specializzata di riferimento) deve dichiarare, **a pena di esclusione**, che intende affidare **interamente** tali opere in subappalto, senza che questo incida sulla quota del 30%.

La quota massima subappaltabile pari al 30% verrà quindi calcolata sull'importo offerto relativamente alla categoria prevalente, comprensivo dei relativi oneri della sicurezza, diminuito dell'importo offerto per le lavorazioni che richiedono speciale abilitazione al lordo dei relativi oneri della sicurezza.

Il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori.

- le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili/subappaltabili sono subappaltabili o concedibili in cottimo fino all'intero loro importo risultante dall'offerta, eventualmente incrementato dei relativi oneri per la sicurezza.

Qualora il concorrente sia privo dei requisiti di qualificazione per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria (OS03, OS28, OS30) è tenuto a dichiarare, a pena di esclusione, l'intento di subappaltare per intero le opere delle medesime categorie.

Nella singola lavorazione, individuata con un'unica voce della lista delle categorie, la fornitura non può essere separata dalla posa in opera ai fini dell'affidamento in subappalto di quest'ultima, se tale possibilità non è espressamente prevista dal capitolato speciale.

La dichiarazione di subappalto deve recare la sottoscrizione del Legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore. Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'unica dichiarazione potrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti. In alternativa, in caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ciascuna impresa potrà rendere distinta dichiarazione di subappalto, purché tutte le dichiarazioni abbiano medesimo contenuto.

Qualora la dichiarazione di subappalto sia dovuta, la mancata sottoscrizione con le modalità sopra indicate, comporta l'esclusione dalla gara.

Non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente, qualora richieste, le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la categoria di appartenenza delle stesse.

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

Si ricorda che per le lavorazioni appartenenti alle categorie OS03, OS28 e OS30, il subappalto non può essere suddiviso senza ragioni obiettive.

7. MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

Il responsabile dell'Opera Universitaria di Trento competente per la fase di esecuzione dei lavori, svolgerà le funzioni di responsabile del procedimento per la valutazione dell'anomalia delle offerte, avvalendosi, eventualmente, degli organismi tecnici della Provincia Autonoma di Trento, per provvedere all'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ed alla valutazione della

congruità delle offerte, secondo le modalità di cui al presente paragrafo.

La determinazione della soglia di anomalia delle offerte, l'individuazione di quelle che superano la detta soglia, l'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti e la valutazione della congruità delle offerte saranno effettuati ai sensi dell'art. 58.29 della L.p. 26/93 e, per quanto applicabile, della determinazione assunta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse, pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000.

Ai sensi dell'art. 58.29, comma 2 della L.p. 26/93: *"Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara"*.

In particolare l'impresa dovrà - entro il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione e comunque non inferiore a 15 giorni - fornire per iscritto giustificazioni riguardanti, a titolo esemplificativo:

- a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
- b) le soluzioni tecniche adottate;
- c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi;
- d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
- e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
- f) il costo del lavoro, come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e per il territorio provinciale; in mancanza di contratti collettivi applicabili il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

Il concorrente **potrà** produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui sopra.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza, al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e alla relativa stima dei costi, conforme all'allegato XV del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nella valutazione dell'anomalia l'Opera Universitaria di Trento tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

Ai sensi dell'art. 58.29, comma 18 della L.p. 26/93, l'Amministrazione sottopone a verifica contemporaneamente le offerte sospette di anomalia, non oltre la decima.

Qualora l'Amministrazione non ritenga le giustificazioni fornite sufficienti a escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste. L'Amministrazione esamina gli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle precisazioni fornite. Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa l'Amministrazione convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita l'Amministrazione può prescindere dalla sua audizione.

All'esito del procedimento di verifica l'Amministrazione dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso,

inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 8 e 9, all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

Per la valutazione dell'offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato un utile d'impresa.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.P. 26/93, qualora l'Autorità che presiede la gara abbia un fondato motivo di ritenere che le Imprese partecipanti si siano accordate al fine di condizionare i risultati della gara, ne dà avviso al Presidente della Giunta provinciale affinché proceda a nominare il Collegio di Ispettori di cui all'art. 8 della L.P. 26/93. Tale Collegio di Ispettori può proporre la sospensione della procedura di affidamento o di esecuzione dei lavori ed informare gli Organi amministrativi competenti delle eventuali responsabilità emerse. In relazione ai risultati delle indagini condotte dal medesimo Collegio di Ispettori, l'Amministrazione può disporre la revoca d'ufficio della procedura di affidamento o la rescissione del contratto d'appalto eventualmente stipulato.

8. VERIFICA DEI REQUISITI

L'Amministrazione procederà nei confronti dell'aggiudicatario e, in ordine al requisito di capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 4.1 punto 1 nei confronti del concorrente che segue in graduatoria, alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

L'impresa aggiudicataria dovrà pertanto produrre **entro 10 giorni** dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione la seguente documentazione:

1. ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto; se la classifica corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente ha dichiarato di assumere è pari o superiore alla III, l'attestazione SOA **dovrà riportare** il possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEN EN 45000, di cui all'art. 4 del D.P.R. 34/2000 e della serie **UNI CEI EN ISO/IEC 17000** (per eventuale ulteriore e necessaria documentazione si rinvia alle precisazioni di cui al precedente paragrafo 4.1 del presente bando);

2. (Eventualmente), **CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI QUALITÀ conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000**, rilasciata da organismi accreditati, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui dall'art. 23, comma 6 della L.p. 26/93

3. ELENCO DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE E CONTRIBUTIVE ESISTENTI IN CAPO ALL'IMPRESA CON RIFERIMENTO ALL'INPS, INAIL E CASSA EDILE, al fine di consentire all'Amministrazione l'acquisizione del relativo DURC; qualora l'Impresa non abbia l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, dovrà dichiarare che la mancanza di riferimento allo stesso Ente discende dalla non configurabilità in capo all'Impresa dell'obbligo suddetto;

- ABILITAZIONE/CERTIFICAZIONE di cui al Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.;

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ciascuna delle **Imprese associate**.

La documentazione dovrà essere prodotta **in originale o copia conforme all'originale**. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi.

A comprova del possesso degli ulteriori requisiti di partecipazione dichiarati, la restante documentazione sarà acquisita d'ufficio dall'Amministrazione.

Al fine di assicurare il sollecito svolgimento della procedura, si invita l'impresa aggiudicataria, qualora sia in possesso di documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati, a produrne copia conforme.

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche. In tale evenienza è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

Ai sensi dell'art. 41, comma 3 della L.p. 26/93, qualora tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nell'offerta, l'Amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 co. 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.

A seguito dell'esclusione l'Amministrazione procederà a determinare la nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

L'Amministrazione ha facoltà di procedere alle verifiche di cui sopra anche nei confronti di concorrenti non aggiudicatari.

Ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Si precisa infine che l'Amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'Autorità Giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

La verifica circa l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 del D.lgs. 163/2006 sarà effettuata secondo i criteri dettati dal medesimo articolo e per quanto non disposto dal medesimo, secondo quelli individuati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2320 dd. 15/10/2010, che sono indicati al paragrafo 4 del presente invito.

9. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta**, la seguente documentazione:

a) il **MODELLO GAP** inviato dall'Amministrazione stessa, completo di tutti i dati previsti nel modulo riservato all'Impresa, nonché datato e sottoscritto dal Legale rappresentante dell'aggiudicataria (o dell'Impresa capogruppo se trattasi di Raggruppamento temporaneo);

b) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi:

- la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;

c) **DICHIARAZIONE** dalla quale risultino:

- l'elezione di domicilio ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (il quale stabilisce che "l'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta");

- l'indicazione del soggetto dell'Impresa aggiudicataria o della Società capogruppo autorizzato dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dall'Opera Universitaria di Trento, ai sensi dell'art. 3 del medesimo D.M. n. 145/2000;

d) **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA** di cui all'art. 131, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, nonché le eventuali proposte integrative di cui alla lett. a) del medesimo comma (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa)

e) (QUALORA AGGIUDICATARIO SIA UN RAGGRUPPAMENTO E NON ABBAIA GIÀ PRESENTATO IL MANDATO IN SEDE DI GARA)

MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.4 del presente bando di gara.

La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al successivo punto 11, è subordinata altresì agli **adempimenti** previsti dal **D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252**: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia".

10. CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'Aggiudicataria dovrà trasmettere inoltre all'Amministrazione:

a) entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al precedente paragrafo 9, LA FIDEJUSSIONE di cui all'art. 23, comma 8 della L.p. 26/93, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli del ribasso d'appalto eccedenti il dieci per cento. In caso di ribasso superiore al venti per cento, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Alla garanzia fideiussoria di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'art. 23, comma 8 della L.p. 26/93. In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

Si precisa che la cauzione definitiva deve essere **emessa a favore dell'Opera Universitaria di Trento** in quanto l'Agenzia per i Servizi della P.A.T. indice la presente procedura su delega dell'Opera Universitaria di Trento ai sensi della Convenzione n. 25 d.d. 26 novembre 2009

La costituzione del deposito cauzionale potrà avvenire tramite deposito in contanti oppure libretto di deposito al portatore, oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure fidejussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1/9/1993, n. 385 o del D. Lgs. 17/3/1995, n. 175. Nel caso in cui l'Impresa presenti fidejussione bancaria o polizza fideiussoria le stesse dovranno essere costituite secondo le indicazioni dell'Amministrazione appaltante e in particolare rispettare le seguenti prescrizioni:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
oppure (per cauzioni di importo inferiore a 50.000 Euro),
- presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
- espressa indicazione delle seguenti clausole:
 1. l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto all'**Opera Universitaria di Trento**; imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico dell'**Opera Universitaria di Trento**;
 2. la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fideiussore il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione approvati dai quali risulti la data di ultimazione dei lavori, oppure il certificato di ultimazione dei lavori rilasciato al soggetto stipulante dall'**Opera Universitaria di Trento**, nei quali casi l'obbligo del pagamento dei premi cesserà trascorsi **sei mesi** dalla scadenza dei termini di cui all'art. 26, comma 1, della L.P. 26/93, salvo dichiarazione dell'**Opera Universitaria di Trento** al soggetto fideiussore che la mancata approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile al debitore principale;
 3. il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di

preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto **dall'Opera Universitaria di Trento** a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;

4. il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti **dell'Opera Universitaria di Trento** è quello in cui ha sede la medesima;
5. *solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta all'Opera Universitaria di Trento".*

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico **dell'Opera Universitaria di Trento**. La **presentazione della cauzione mediante utilizzo degli schemi** che verranno inviati dall'Amministrazione successivamente all'aggiudicazione garantisce la correttezza e completezza della medesima.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettifiche. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa;

b) almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, la POLIZZA ASSICURATIVA di cui all'art. 23 bis della L.p. 26/93, in conformità a quanto indicato nel bando di gara, che copra i danni subiti **dall'Opera Universitaria di Trento** a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari a:

SEZIONE A:

- opere: importo di aggiudicazione;
- opere preesistenti (edifici adiacenti e ferrovia): EURO 500.000,00;
- demolizione e sgombero: EURO 50.000,00.

L'ammontare dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 129, comma 1, del D. Lgs. 163/2006: il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A (somma degli importi delle Partite 1, 2 e 3), con un minimo di Euro 500.000,00.- ed un massimo di euro 5.000.000,00.-. La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione dei lavori deve comprendere:

SEZIONE B:

- danni a cose dovuti a vibrazione: importo Euro 500.000,00;
- danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento del terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere: importo Euro 500.000,00;
- danni a cavi o condutture sotterranee: importo Euro 500.000,00.

La polizza assicurativa di cui sopra dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123 e dovrà riportare le integrazioni e i contenuti di cui all'art. 26 del Capitolato speciale di appalto.

Ai sensi dell'art. 23 bis della L.P. 26/93, l'esecutore dei lavori è tenuto a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo, una **polizza indennitaria decennale**, nonché

una **polizza di assicurazione della responsabilità civile della medesima durata**, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera o dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, secondo le disposizioni di cui all'art. 26 bis del capitolato speciale di appalto.

Si fa presente che non sarà accettato il sistema delle applicazioni, in quanto non ritenuto conforme alla disciplina recata dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'art.108 del D.P.R. n. 554/99, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.

11. ULTERIORI INFORMAZIONI

Comporta l'esclusione dalla procedura di gara la mancata presentazione:

- **anche di una sola delle dichiarazioni di cui al paragrafo 4.1 (n. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 se dovute), nonché (se prevista) della dichiarazione di cui al paragrafo 3A.1 punto 2) e, nel caso in cui sia dovuta, della dichiarazione di cui al paragrafo 3A.1 punto 1), nonché dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta dal paragrafo 3A.1 punto 3.**
- **della documentazione di cui ai paragrafi 4.2 e 4.3 e, nel caso in cui sia dovuta, la documentazione di cui ai paragrafi 4.4 e 4.5;**
- **della busta contenente l'offerta tecnica;**
- **della busta contenente l'offerta economica.**

I requisiti di cui al paragrafo 2.2. e 4.1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 1, pena l'esclusione.

Qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, ovvero si rendano necessari approfondimenti istruttori in ordine all'ammissione di uno o più concorrenti, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a richiedere al concorrente di presentare, anche a mezzo telefax, entro il termine perentorio fissato, i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni. In nessun caso sarà consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti.

In caso di mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore, di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà provvedere alla regolarizzazione entro il termine posto dall'Amministrazione.

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).

Ai sensi dell'art. 40 bis, comma 3 della L.p. 26/93, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Qualora l'Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 9 e 10, lett. a), entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.P.R. 252/98, l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima

Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia.

Il contratto sarà stipulato **con l'Opera Universitaria di Trento** entro 60 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 8. Trova applicazione l'art. 40 bis.

Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 9 e 10, lett. a) per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all'esito definitivo degli stessi.

Ai sensi dell'art. 46 della L.P. 26/1993, sulla base dell'art. 9 del Capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione può autorizzare la **consegna dei lavori** immediatamente l'aggiudicazione e **prima della stipulazione del relativo contratto**, decorso il termine di cui all'art. 40 bis, comma 6 della L.p. 26/93, subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione e alla consegna delle garanzie di cui ai punti 8, 9 e 10 del presente bando, ed entro i termini che saranno successivamente comunicati all'Impresa aggiudicataria. **Si invitano i concorrenti a preconstituirsì la documentazione e le garanzie** di cui sopra (acquisendo, a titolo meramente esemplificativo: dichiarazioni dei redditi, bilanci, polizze assicurative, ecc.) al fine di non incorrere nella sanzione dell'incameramento della cauzione provvisoria.

Prescrizioni in merito al subappalto o affidamento in cottimo: l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni previste dall'art. 42 della L.p. 26/93.

L'Opera Universitaria di Trento fa obbligo all'Impresa aggiudicataria, autorizzata all'affidamento di parte dei **lavori in subappalto o in cottimo** a seguito di presentazione della dichiarazione di subappalto sopradescritta, di trasmetterle, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle **fatture quietanzate** relative ai pagamenti via via corrisposti dalla stessa impresa aggiudicataria al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso di mancata trasmissione delle stesse, il subappaltatore potrà avvalersi della procedura prevista all'art. 25 del regolamento di esecuzione della L.P. 26/1993.

Ai sensi dell'art. 36, comma 7 della L. P. 26/1993, **non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione.** Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con **l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto**, nonché con l'esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi lavori.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente bando potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 58.8 della L.P. 26/93.

Le imprese esecutrici saranno tenute al rispetto integrale delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Ai fini della consegna dei lavori, **l'Opera Universitaria di Trento** procederà alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale prescritta all'art. 90 comma 9 lettera a) e lettera b) del D. Lgs. 81/2008 sulla base della documentazione presentata dall'Impresa esecutrice, pena la risoluzione del contratto, ai sensi del Capitolato speciale di appalto nel caso di mancata produzione della stessa o di verifica con esito negativo.

12. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che l'Agenzia per i servizi – Ufficio Gestione Gare intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
4. il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
5. il responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Agenzia;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Con le dichiarazioni di cui al paragrafo 4 del presente bando, ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti **le parti relative all'offerta tecnica, che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica in maniera dettagliata**, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 13, comma 6, del Codice dei contratti.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione, ai sensi della L.P. n. 23/1992 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. dd. 5 luglio 2007, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

TRENTO, - 7 GIU. 2011



IL DIRIGENTE DELL'AGENZIA
- dott. Leonardo Caronna -

Allegati:

- A) Modelli di dichiarazione per la partecipazione alla gara (A, B, C)
- B) "Lista delle categorie di lavoro e forniture" in copia, vidimata in ogni pagina
- C) CD ROM contenente gli elaborati progettuali
- D) "Disciplinare di gara – elementi che compongono l'offerta economicamente piu' vantaggiosa (con allegato 1 – Frontespizio del 'FASCICOLO DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA')"